



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 240

Disciplina delle fondazioni e delle associazioni politiche

05/12/2021 - 07:15

Indice

1. DDL S. 240 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 240	4

1. DDL S. 240 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 240
XVIII Legislatura

Disciplina delle fondazioni e delle associazioni politiche

Iter
26 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.240 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Misiani](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018.

Classificazione TESEO

PARTITI POLITICI , FONDAZIONI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 26 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 240

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 240

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2018

Disciplina delle fondazioni e delle associazioni politiche

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in esame prende le mosse dalla constatazione del cambiamento che a partire dalla prima metà degli anni Novanta ha investito i soggetti della politica italiana: contestualmente al declino del modello organizzativo partitico tradizionale, infatti, abbiamo assistito all'emersione di nuovi attori, come i movimenti, e all'utilizzo crescente di alcuni strumenti associativi classici - come le fondazioni e le associazioni (riconosciute e non) - per sostenere l'attività di ricerca e di proposta sulle principali questioni pubbliche, ovvero per organizzare la formazione e talvolta il finanziamento dell'attività politica.

La specificità del fenomeno delle fondazioni e delle associazioni politiche è legata anche alla crescita esponenziale del loro numero negli ultimi anni e al loro utilizzo da parte dei partiti, dei movimenti e, assai spesso, dei singoli protagonisti della scena politica. In molti casi è emersa infatti la tendenza a trasferire all'esterno dei partiti la dialettica che di solito prendeva forma al loro interno, trasformando le fondazioni e le associazioni politiche in luoghi sempre più importanti del dibattito infra-partitico e inter-partitico.

Una ricerca effettuata nel 2015 dal centro studi «Openpolis» per *Repubblica.it* ha censito sessanta *think tanks* politici (quarantacinque fondazioni e quindici associazioni) nati dal 1950 in poi e ancora operanti, tre quarti dei quali costituiti negli ultimi quindici anni: trenta tra il 2000 e il 2009 e quindici tra il 2010 e il 2015. La maggioranza di questi soggetti ha sede nel Lazio (trentacinque) e in Lombardia (dodici). Solo quattro *think tanks* rendono noto l'elenco dei soci e altrettanti il bilancio. Solo uno pubblica l'elenco dei finanziatori con il relativo importo.

Il presente disegno di legge intende quindi disciplinare il fenomeno delle fondazioni e delle associazioni politiche al fine di rendere trasparente il legame che queste ultime intrecciano con i partiti e i movimenti politici, soprattutto in materia di finanziamento. Si tratta, dunque, di un intervento non limitativo dell'autonomia associativa garantita dall'articolo 18 della Costituzione, ma diretto a rafforzare il regime di pubblicità cui è soggetta l'attività di associazioni e fondazioni direttamente o indirettamente impegnate in attività di natura politica.

A tale fine, il disegno di legge dettaglia e sviluppa le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge identificando tre criteri per l'individuazione delle fondazioni e delle associazioni politiche: il primo è sostanziale e si riferisce alla attività di valorizzazione delle culture politiche di riferimento che le associazioni promosse dai cittadini o dalle formazioni sociali decidono di perseguire; il secondo riguarda la *governance* (l'eventuale determinazione della composizione degli organi direttivi attraverso deliberazioni di partiti o movimenti politici); il terzo fa riferimento alla sfera finanziaria, estendendo il campo di applicazione della legge alle fondazioni o associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi in favore di partiti, movimenti politici, membri

del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali.

L'articolo 2 istituisce presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito «Commissione», un registro pubblico delle fondazioni e delle associazioni politiche al quale le fondazioni e le associazioni devono iscriversi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge depositando copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Ogni anno alla Commissione devono essere trasmessi il rendiconto, la relazione del revisore legale e il verbale di approvazione del rendiconto.

Ai sensi dell'articolo 3 le fondazioni e le associazioni politiche che registrano proventi complessivi pari o superiori a 50.000 euro devono avvalersi di un revisore legale.

L'articolo 4 detta le norme per la trasparenza delle fondazioni e delle associazioni politiche, estendendo ad esse le regole già previste per i partiti e i movimenti politici (limite di 100.000 euro annui alle erogazioni di ciascuna persona fisica o giuridica, pubblicità delle liberalità superiori a 5.000 euro annui, tracciabilità dei contributi). In deroga al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si prevede, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti o versato contributi di importo superiore nell'anno a 5.000 euro, che non sia richiesto il rilascio del consenso scritto degli interessati. Analoga deroga è prevista per i partiti e i movimenti politici, dettagliando le informazioni che questi ultimi devono rendere disponibili nel proprio sito *internet*, precisando quali sono le modalità per erogare finanziamenti in favore di tali soggetti e individuando quali sono le informazioni relative ai trasferimenti finanziari che devono essere comunicate alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicate *on line*.

L'articolo 5 conferma l'applicazione del citato articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, che detta norme in materia di trasparenza per le fondazioni e per le associazioni politiche.

L'articolo 6 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione degli obblighi imposti dalla legge.

L'articolo 7, infine, dispone uno stanziamento di 1 milione di euro annui in favore della Commissione, in relazione ai nuovi compiti ad essa attribuiti dalla legge, a valere sul fondo relativo al due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici e ai movimenti politici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle fondazioni e alle associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro, persone fisiche o giuridiche, che nel tempo contribuiscano al loro funzionamento o, comunque, vi aderiscano. Si applica altresì alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali.

2. Le somme e i contributi a qualunque titolo erogati dalle fondazioni o dalle associazioni di cui al comma 1 rilevano ai fini dell'applicazione della presente legge solo se di ammontare superiore al 10 per cento dei proventi di esercizio della fondazione o dell'associazione nell'anno precedente.

Art. 2.

(Istituzione di un registro pubblico delle fondazioni e delle associazioni politiche)

1. Presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata «Commissione», è istituito un registro pubblico delle fondazioni e delle associazioni politiche, di

seguito denominato «registro».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le fondazioni e le associazioni di cui all'articolo 1 sono tenute all'iscrizione nel registro. Entro lo stesso termine le prefetture-uffici territoriali del Governo inviano gli elenchi delle fondazioni e delle associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. All'atto dell'iscrizione nel registro, le fondazioni e le associazioni politiche depositano presso la Commissione una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono espressamente contenere:

- a) la denominazione, lo scopo e la sede legale;
- b) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- c) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
- d) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, il rappresentante legale o il tesoriere della fondazione o dell'associazione politica è tenuto a trasmettere alla Commissione il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, la relazione del revisore legale, ove prevista, e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte dell'organo competente.

Art. 3.

(Certificazione esterna dei rendiconti delle fondazioni e delle associazioni politiche)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, le fondazioni e le associazioni politiche iscritte nel registro, che abbiano registrato nell'anno precedente proventi complessivi pari o superiori a 50.000 euro, sono tenute ad avvalersi di un revisore legale iscritto all'apposito registro.

Art. 4.

(Norme per la trasparenza delle fondazioni e delle associazioni politiche)

1. Le fondazioni e le associazioni politiche assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza dell'informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* delle fondazioni e delle associazioni politiche sono pubblicati gli statuti delle stesse fondazioni e associazioni, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte dell'organo competente. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica ed è data evidenza nel sito *internet* istituzionale del Parlamento.

3. I finanziamenti o i contributi erogati da persone fisiche o giuridiche in favore di fondazioni o di associazioni politiche devono essere effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore.

4. Ciascuna persona fisica o giuridica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o tramite società controllate, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di una singola fondazione o associazione politica per un valore complessivamente superiore, su base annua, a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di finanziamento dei partiti politici.

5. I rappresentanti legali delle fondazioni e delle associazioni politiche beneficiarie di erogazioni liberali sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato

della Repubblica l'elenco dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti o corrisposto contributi di importo superiore, nell'anno, a 5.000 euro, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati come allegato al rendiconto di esercizio nel sito *internet* della fondazione o dell'associazione politica e nel sito *internet* istituzionale del Parlamento.

6. In deroga all'articolo 26 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le fondazioni e le associazioni politiche non è richiesto il rilascio del consenso scritto degli interessati, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* previsti dal comma 5 del presente articolo.

7. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga all'articolo 26 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196, e successive modificazioni, non è richiesto il rilascio del consenso scritto degli interessati, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e semplificazione)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente:

«4. La disciplina del presente articolo si applica anche alle fondazioni e alle associazioni politiche iscritte nell'apposito registro istituito presso la Commissione».

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Le fondazioni e le associazioni politiche che non ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, perdono il diritto ai benefici o alle agevolazioni fiscali e tributarie previsti dall'ordinamento in loro favore.

2. Alle fondazioni e alle associazioni politiche che non rispettino gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, qualora l'inottemperanza non sia sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

4. Alle fondazioni e alle associazioni politiche che non rispettino gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro.

5. Alle persone fisiche e giuridiche che erogano finanziamenti o contributi e alle fondazioni e associazioni politiche che li ricevano, in violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della citata legge n. 689 del 1981.

Art. 7.

(Spese di funzionamento della Commissione)

1. Per garantire il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a

decorrere dall'anno 2018, a valere sul fondo di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non utilizzate al termine dell'esercizio per le finalità di cui al medesimo articolo 12, ovvero per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

